

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione seconda

Il Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Welleda Canonici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte in primo grado al R.G. n. 10198/13+46339/13 promosse con atti di citazione notificati rispettivamente in data 14/12/2012 e 16/04/13

DA

CONDOMINIO di via, in persona dell'amministratore pro tempore s.n.c., con sede in via, rappresentato e difeso dall'avv., con studio in Milano, via, presso cui ha eletto domicilio, giusta delega a margine degli atti di citazione

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

..... s.a.s. - Agenzia di Milano, in forza di procura generale in atti Notaio dott., con sede in, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv., con studio in Milano,, presso cui ha eletto domicilio, giusta delega a margine dei decreti ingiuntivi n. 48299/2012 e n. 7002/2013

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreti ingiuntivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14/12/2012 il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 48299/2012, emesso dal Giudice di Pace di Milano e pubblicato in data 05/10/2012, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di Euro 2.565,00, oltre interessi legali di mora e spese del procedimento monitorio, quale premio semestrale scaduto il 30/03/2012 relativo alla polizza quinquennale n. (per incendio, altri danni naturali, danni derivanti da eventi eccezionali, fuoriuscita liquidi e per il rischio della responsabilità civile) stipulata fra le parti in data 10/10/2011; l'attore in opposizione, che non contestava l'avvenuta corresponsione della sola prima rata semestrale del premio totale annuo di Euro 5.130,00 relativo alla suddetta polizza assicurativa, eccepiva l'invalidità della polizza stessa per difetto di legittimazione dell'Amministratore del Condominio alla stipula di un contratto di assicurazione pluriennale in quanto non autorizzato dall'assemblea condominiale.

Con successivo atto di citazione notificato in data 16/04/13 il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7002/2013 emesso dal Giudice di Pace di Milano e pubblicato in data

12/02/2013, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della summenzionata società di Euro 2.660,00, oltre interessi legali di mora e spese del procedimento monitorio, quale premio semestrale scaduto il 30/09/2012 relativo alla già citata polizza quinquennale n.; l'opponente eccepiva, oltre all'invalidità della polizza per i motivi già dedotti nell'opposizione relativa al D.L. n. 48299 del 2012, anche l'intervenuta risoluzione di diritto della polizza ex art. 1901, comma 3, c.c. non avendo la società assicuratrice iniziato il giudizio per la riscossione del proprio credito entro i sei mesi dalla prima scadenza contrattuale avvenuta il giorno 30/03/2012; evidenziava infatti l'opponente che il primo decreto ingiuntivo (D.L. n. 48299 del 2012 oggetto del giudizio RG 10198/2013) era stato notificato solo in data 07/11/2012, e quindi ampiamente oltre il termine prescritto dall'art. 1901, comma 3, c.c.

L'attore concludeva in entrambi i casi per la revoca dei decreti ingiuntivi impugnati, con condanna dell'opposta società al pagamento delle spese di lite.

La società si costituiva in entrambi i giudizi affermando la piena validità del contratto assicurativo in quanto ratificato dall'assemblea condominiale e la conseguente debenza del premio annuo in due rate semestrali con scadenza il 30 settembre e il 30 marzo di ogni anno; contestando quindi in toto le deduzioni avversarie, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione dei decreti opposti, il rigetto delle opposizioni, con conferma dei decreti medesimi e condanna alle spese.

All'udienza di comparizione del giudizio di opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo il procuratore di parte opponente chiedeva dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto della polizza ex art. 1901, comma 3, c.c.; il procuratore dell'opposta eccepiva la tardività e l'inammissibilità di tale domanda in quanto svolta per la prima volta in sede di comparizione delle parti, nonché l'infondatezza nel merito di tale eccezione, e chiedeva termine per replica, insistendo altresì per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato. Il G.d.P. dott.ssa Pacifico (prima assegnataria della causa RG 10198/2013), concedeva termini per memorie ex art. 320 c.p.c., e all'esito dell'esame di dette memorie (con le quali l'opponente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'opposta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di risoluzione ex art. 1901, comma 3, c.c., insisteva per la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e, nel merito, si riportava alle conclusioni già precisate in comparsa di costituzione), con provvedimento riservato, disponeva, in accoglimento dell'istanza formulata da parte opposta all'udienza dell'11/07/2013, la produzione a carico dell'opponente del consuntivo e preventivo 2011, fissando per tale incombente l'udienza del 26/11/2013, poi rinviata all'udienza dell'11/04/2014. Nelle more, il Giudice di Pace Coordinatore con Provv. del 08 maggio 2014 riassegnava la causa alla dott.ssa G., che fissava per il prosieguo l'udienza del 04/07/2014, poi rinviata per impedimento del giudice al 19/11/2014.

Quanto al giudizio di opposizione avverso il secondo decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace assegnatario della causa (RG 46339/2013) dott. M. all'esito dell'udienza di prima comparizione concedeva termini ex art. 320 c.p.c., e all'udienza del 21/10/2013, in accoglimento dell'istanza dell'opposta, disponeva la produzione a carico dell'opponente del consuntivo e preventivo 2011, fissando per tale incombente l'udienza del 28/01/2014, poi rinviata su richiesta di parte attrice al 25/03/2014; a detta udienza il dott. M., ritenuta esaustiva la fase istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/06/2014, poi rinviata d'ufficio al 27/06/2014; a detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione. Con successivo Provv. del 12 agosto 2014 il dott. M. revocava la propria ordinanza del 27/06/2014, e disponeva la rimessione della causa sul ruolo rilevando il valore pregiudiziale dell'eccezione di risoluzione del contratto ex art. 1901, comma 3, c.c. sollevata in via preliminare nella causa RG 10198/2013, pendente tra le stesse parti e per i medesimi fatti oltre che per medesimo petitum (ma riferito ad un premio assicurativo con

scadenza diversa), e rilevando altresì l'opportunità di salvaguardare l'uniformità del giudicato; fissava quindi per trattazione l'udienza del 22/09/2014, alla quale rinviava gli atti al Coordinatore per le determinazioni del caso.,

All'udienza del 19/11/2014, la dott.ssa G., preso atto del provvedimento del Vice Coordinatore in data 25/09/2014 di assegnazione della causa R.G. 46339/2013, disponeva la riunione della medesima alla causa RG 10198/2013 stante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ex art. 274, comma 2, c.p.c., e fissava l'udienza del 30/01/2015 (poi rinviata d'ufficio al 19/03/2015) per la precisazione delle conclusioni.

A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

Successivamente, cessata dall'incarico la dott.ssa G., il Coordinatore Vicario, in esecuzione del Prov. del 30 novembre 2016 del Presidente delegato dottor Gattari, in data 21/12/2016 riassegnava la causa all'odierna giudicante dott.ssa Canonici, che fissava per la precisazione delle conclusioni avanti a sé l'udienza del 14/02/2017, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

Motivi della decisione

L'opposizione non trova fondamento e deve rigettarsi.

Preliminarmente va esaminata la questione posta da parte opponente circa la risoluzione di diritto della polizza ex art. 1901, comma 3, c.c. asseritamente verificatasi in conseguenza del fatto che la società assicuratrice non ha iniziato il giudizio per la riscossione del proprio credito entro i sei mesi dalla prima scadenza contrattuale avvenuta il giorno 30/03/2012. La definizione di detta questione deve ritenersi esser stata implicitamente considerata definibile unitamente al merito, non essendo stata accolta dal giudice all'epoca assegnatario della causa RG 10198/2013 l'istanza di parte opponente di rinvio a p.c. su detta eccezione preliminare, e avendo invece trovato accoglimento l'istanza dell'opposta di disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione a fini probatori, utile in particolare a valutare la sussistenza o meno della ratifica della polizza stipulata dall'amministratore privo del relativo potere.

Con alcune pronunce giurisprudenziali, richiamate dal Condominio a sostegno della propria tesi circa l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, la Cassazione affermava il principio secondo cui "non è sufficiente che entro il termine di sei mesi sia depositato il ricorso o concesso il decreto ingiuntivo, ma entro tale termine è necessario che il decreto sia notificato al destinatario" (Cass. Civ. n. 8367/1995; n. 8293/1994); tale principio veniva affermato sulla base del dettato dell'art. 643, comma 3, c.p.c. in base al quale "la notificazione determina la pendenza della lite", e veniva ribadito anche da Cass. Civ. Sez. III n. 16830/2003. Sulla questione è successivamente intervenuta la Cassazione a sezioni unite che, con ordinanza n. 20596 del 03/04/2007, ha stabilito che è rilevante, ai fini della produzione di effetti giuridici e processuali legati ad un termine, la data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Il principio di diritto che è stato affermato è il seguente: "l'art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso". Ritenendosi condivisibile tale principio, deve concludersi che poiché gli effetti della pendenza determinatasi con la notifica del ricorso e del decreto avvenuta il 07/11/2012 retroagiscono alla data di deposito del ricorso (ossia al 06/09/2012), ne consegue che nel caso di specie non si è verificata la decadenza dell'assicuratore prevista dall'art. 1901, comma 3, c.c..

Stabilito dunque che il contratto assicurativo non si è risolto di diritto a norma dell'art. 1901, comma 3, c.c., va rilevato che risulta documentalmente provato, oltre che non contestato, il fatto che il C.C. S.a.s. l'importo di Euro 2.565,00 a titolo di prima rata semestrale del premio totale annuo della polizza assicurativa quinquennale n. 2509500457339; dalla documentazione prodotta dal Condominio opponente si evince in particolare che tale spesa risulta inserita tra le voci del "rendiconto consuntivo gestione 1.7.2011 - 30.6.2012" (ove si legge "Spese di proprietà, assicurazione: 30.9.2011 Milano LP - Premio Polizza 30.9.2011 - 30.3.2012 - Amm.ne, importo Euro 2.565,00"), ed è stata altresì approvata dall'assemblea condominiale. Infatti il preventivo relativo alla gestione 1.7.2011 - 30.6.2012 è stato approvato nell'assemblea straordinaria del 13/12/2011, e il consuntivo inerente lo stesso periodo è stato approvato nell'assemblea ordinaria del 26/11/2012; dall'esame dei relativi verbali si evince che l'approvazione, sia del preventivo che del consuntivo, è stata preceduta da esame e discussione su varie voci di spesa, tra cui il contratto assicurativo, ed è stata quindi frutto di una decisione consapevole da parte dei condomini.

Quanto sopra comporta che il contratto di assicurazione de quo, sebbene stipulato da amministratore privo dei relativi poteri, deve ritenersi ratificato dall'assemblea condominiale per facta concludentia e conseguentemente valido ed efficace; ciò secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "in tema di condominio, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall'amministratore non investito del relativo potere dall'assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all'assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell'assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l'argomento sia stato espressamente posto come tale all'ordine del giorno dell'assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita" (Cass. Civ. n. 15872/2010).

Il fatto che il pagamento del premio sia avvenuto una sola volta anziché periodicamente non assume alcuna rilevanza al fine di ritenersi non avvenuta la ratifica; essa infatti - come già sopra specificato - si è verificata per effetto della decisione, assunta con indubbia cognizione di causa, di approvare il rendiconto di spesa, né tantomeno può ritenersi ostativo il fatto che la polizza sia stata stipulata da un amministratore dimessosi poco aver concluso il contratto e pagato la prima rata del premio, giacché il principio generale di buona fede e correttezza implica nell'ambito contrattuale un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase (cfr. ex multis Cass. Civ. n.5348/2009). Né infine assume rilevanza il fatto che il nuovo amministratore abbia inviato nell'aprile 2012 lettera di disdetta della polizza, considerata l'inefficacia di tale disdetta, sia perché relativa nel caso di specie a contratto assicurativo di durata non superiore ai cinque anni con applicazione di uno sconto sul premio, e dunque non passibile di recesso, sia perché inviata da amministratore privo del relativo potere e non seguita da ratifica dell'assemblea.

Per tutte le considerazioni svolte, le domande proposte dall'opponente nei giudizi riuniti devono essere rigettate, con conseguente integrale conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Per il principio della soccombenza, l'attore opponente viene condannato al pagamento delle spese di giudizio che, in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, si liquidano, applicate le tabelle introdotte dal D.M. n. 55 del 2014 con aumento del 60% per l'attività difensiva svolta in due giudizi con identità di posizione processuale, in Euro 1.928,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, e oltre IVA e CPA di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48299/2012 (R.G. n. 64445/2012) emesso inter partes dal Giudice di Pace di Milano, con conseguente integrale conferma del decreto stesso;
- 2) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7002/2013 (R.G. n. 5205/2012) emesso inter partes dal Giudice di Pace di Milano, con conseguente integrale conferma del decreto stesso;
- 3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.928,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, e oltre IVA e CPA di legge;
- 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Milano, il 18 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2017.